



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 282

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 25 settembre 2014

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria *Pag.* 6

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 50) » 8

Plenaria » 8

5^a - Bilancio:

Plenaria » 10

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 12

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 113) » 15

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

Plenaria *Pag.* 16

Commissioni bicamerali

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

Plenaria *Pag.* 21

Ufficio di Presidenza » 22

Per l'infanzia e l'adolescenza:

Ufficio di Presidenza » 35

Plenaria » 35

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Per la semplificazione:

Ufficio di Presidenza *Pag.* 37

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

Plenaria » 38

Ufficio di Presidenza » 39

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 25 settembre 2014

Plenaria

44ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,40.

VERIFICA DEI POTERI

Sostituzione di senatori della regione Veneto

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere della Giunta per il Regolamento espresso nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione dei seggi resisi vacanti nella regione Veneto a seguito delle dimissioni dei senatori Pierantonio Zanettin e Maria Elisabetta Alberti Casellati, la Giunta – su conforme relazione del senatore CRIMI (M5S) – ha riscontrato, nella seduta odierna, che i candidati che seguono immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale appartenevano i senatori dimissionari sono Bartolomeo Amidei e Stefano Bertacco.

La seduta termina alle ore 13,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 25 settembre 2014

Plenaria**200^a Seduta**

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Conferenza dei Rettori delle Università italiane, la professoressa Daria De Pretis, componente della Giunta, per il Consiglio Universitario Nazionale, la professoressa Carla Barbati, Vice Presidente, per il Comitato dei Garanti Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Funzione Pubblica, Vittorio Zambrano, Presidente, per l'Unione delle Province d'Italia, Alessandro Pastacci, Presidente, per la Confederazione Italiana Dirigenti e Alte professionalità, Giorgio Rembado, Presidente della Federazione Funzione Pubblica CIDA.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche: audizione di esperti, di organizzazioni sociali e di associazioni

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 23 settembre.

La PRESIDENTE rivolge parole di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori.

Interviene, in rappresentanza della Conferenza dei Rettori delle Università italiane, la professoressa Daria DE PRETIS, componente della Giunta.

Ha quindi la parola, in rappresentanza del Consiglio Universitario Nazionale, la vice presidente, professoressa Carla BARBATI.

Successivamente, svolge un intervento, in rappresentanza del Comitato dei Garanti, il presidente Vittorio ZAMBRANO.

Prende, dunque, la parola Alessandro PASTACCI, presidente dell'Unione delle Province d'Italia.

Svolge, infine, un intervento Giorgio REMBADO, presidente della Federazione Funzione Pubblica CIDA.

La PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 25 settembre 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 50

Presidenza del Presidente
PALMA

Orario: dalle ore 14 alle ore 16

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1612 (D.L. 132/2014 – NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE)*

Plenaria

146^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1612) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna del 23 settembre.

Il PRESIDENTE comunica che il termine per gli emendamenti al disegno di legge n. 1612, già fissato per il prossimo martedì 30 settembre alle ore 11, è differito alle ore 18 della stessa giornata.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente PALMA comunica che la documentazione consegnata nel corso delle audizioni informali di ieri ed oggi, riferite al disegno di legge n. 1612, svoltesi in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 25 settembre 2014

Plenaria**281^a Seduta***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI*La seduta inizia alle ore 9,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1613) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.13, 3.14, 4.1, 4.2, 4.3, 4.10, 6.2, 8.1, 8.7 e 9.1. Occorre, invece, acquisire la Relazione tecnica sulle proposte 2.2, 2.3, 2.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.0.100, 5.0.101, 5.0.102, 5.0.103, 8.6 e 9.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI concorda con le valutazioni del relatore.

Non essendovi richieste di intervento il RELATORE propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria com-

petenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.13, 3.14, 4.1, 4.2, 4.3, 4.10, 6.2, 8.1, 8.7, 9.1, 2.2, 2.3, 2.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.0.100, 5.0.101, 5.0.102, 5.0.103, 8.6 e 9.0.1».

Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1167) Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto

(Parere all'8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore D'ALÌ (*NCD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce dei chiarimenti contenuti nella Relazione tecnica, non vi sono osservazioni da formulare sul testo del provvedimento. Occorre valutare, comunque, l'inserimento – all'articolo 1, comma 4, primo periodo – del parere, sugli schemi dei decreti di attuazione, anche delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Altresì, occorre valutare l'inserimento di una previsione volta a subordinare l'adozione di decreti recanti oneri finanziari alla preventiva o contestuale entrata in vigore dei provvedimenti recanti la relativa copertura.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 25 settembre 2014

Plenaria**135^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Zanetti.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1564) Deputati CAUSI e MISIANI. – *Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore GIACOBBE (*PD*) rileva innanzitutto che il provvedimento in esame modifica l'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge n. 203 del 2005, e vi aggiunge i commi da 12-*bis* a 12-*sexies*.

Il nuovo comma 12 riduce da 65 a 60 anni l'età minima per accedere al prestito vitalizio ipotecario. Inoltre specifica quali eventi possono dar luogo al rimborso integrale del debito in un'unica soluzione: morte del soggetto finanziato; trasferimento in tutto o in parte della proprietà o di altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia; compimento di atti che ne riducano significativamente il valore, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia a favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile.

Il comma 12-*bis* fa salva la possibilità di concordare, al momento della stipulazione del contratto, modalità di rimborso graduale degli interessi e delle spese, prima del verificarsi degli eventi che danno luogo al rimborso integrale. Su tale quota non si applica la capitalizzazione annuale

degli interessi, mentre in caso di inadempimento si applica l'articolo 40, comma 2, del testo unico bancario, ai sensi del quale la banca può invocare il ritardato pagamento come causa di risoluzione del contratto quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive.

Il comma 12-*ter* dispone l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per le operazioni di credito a medio o lungo termine, disciplinate dagli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, per le quali non rileva la data di rimborso del prestito vitalizio ipotecario.

Il comma 12-*quater* disciplina il grado dell'ipoteca iscrivibile sull'immobile e declina alcune regole per il realizzo del credito. In particolare, il prestito vitalizio ipotecario è garantito da ipoteca di primo grado sugli immobili residenziali, che non può essere iscritta contemporaneamente su più immobili di proprietà del finanziato.

È inoltre prevista una speciale disciplina della destinazione dei beni immobili, nell'ipotesi in cui il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi che ne comportano l'obbligo di rimborso. In tale ipotesi, è il soggetto finanziatore a vendere l'immobile, ad un valore pari a quello di mercato determinato da un perito indipendente, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito; trascorsi ulteriori dodici mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene decurtato del 15 per cento per ogni dodici mesi successivi fino alla vendita dell'immobile. In alternativa, l'erede può provvedere alla vendita dell'immobile, in accordo con il finanziatore, purché la compravendita si perfezioni entro dodici mesi dal conferimento dello stesso; in tal caso eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate a estinzione del predetto credito, sono riconosciute al soggetto finanziato.

Il comma 12-*quinqüies* affida al Ministro dello sviluppo economico il compito di adottare un regolamento nel quale siano stabilite le regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e individuati i casi e le formalità che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile tali da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento.

A tutela dei rapporti contrattuali esistenti, il comma 12-*sexies* specifica che la nuova disciplina si applica ai finanziamenti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa norma.

Il relatore segnala infine che sia l'Associazione bancaria che le associazioni dei consumatori hanno suggerito delle proposte di miglioramento del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Ritiene pertanto opportuno che la Commissione, al fine di verificare quale indirizzo seguire rispetto al testo in esame, proceda ad audire l'Associazione bancaria italiana e le Associazioni dei consumatori.

Il senatore VACCIANO (*M5S*) sottolinea lo scarso successo sul mercato dello strumento del prestito vitalizio ipotecario, attribuibile anche a carenze della disciplina vigente; raccomanda quindi un approfondito esame della materia, rimarcando che la prospettiva di un' incisiva modifi-

cazione del testo del disegno di legge n. 1564 impone una riflessione politica complessiva circa il seguito dell'esame.

Il presidente Mauro Maria MARINO propone quindi di svolgere un breve ciclo di audizioni, sulla base del quale valutare la programmazione delle successive fasi dell'esame, con particolare riferimento al termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 25 settembre 2014

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 113

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,15

*AUDIZIONE INFORMALE SULLE PROBLEMATICHE DEL COMPARTO DELLE BE-
VANDE SPIRITOSE*

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Giovedì 25 settembre 2014

Plenaria

57^a Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Maria Teresa Agati, presidente del Centro Studi e Ricerca ausili tecnici per persone disabili di Confindustria.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Maria Teresa Agati, presidente del Centro Studi e Ricerca ausili tecnici per persone disabili della Confindustria, sull'aggiornamento del nomenclatore tariffario

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 24 settembre scorso.

Il presidente MANCONI ringrazia la dottoressa AGATI per aver portato nuovamente all'attenzione della Commissione il tema del nomenclatore tariffario come già aveva fatto il 26 giugno 2013 intervenendo in audizione. A quella audizione sono seguite, una risoluzione approvata il 4 luglio e l'audizione del Ministro Lorenzin il 31 luglio. Il nomenclatore tariffario è il documento emanato dal Ministero della salute dal quale si desumono la tipologia e le modalità di fornitura di protesi e ausili a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

La dottoressa AGATI ricorda che il nomenclatore tariffario è stato approvato con regolamento nel 1999 e non è più stato aggiornato e che nella sua formulazione risale addirittura al 1995, ad un contesto, cioè, tecnologicamente completamente diverso. Nel 2001 il nomenclatore è stato inserito tra i Lea (livelli essenziali di assistenza). Tra le criticità più evidenti, oltre a quella scontata relativa ad elenchi e descrizioni vecchie di decenni, quelle meno appariscenti ma ben più significative relative alla struttura del sistema sono la suddivisione degli elenchi in base alla modalità – su misura o di serie – con cui gli ausili sono realizzati anziché in elenchi omogenei per tipologia di funzione e area di bisogno del destinatario (in modo da individuare percorsi specificamente appropriati di fornitura); un sistema di individuazione dei dispositivi di serie di tipo «descrittivo» anziché a «repertorio», cioè con la registrazione della gamma dei prodotti reali (marca, modello e prezzo) tra cui è possibile effettuare la scelta; l'assenza di una modalità strutturata per l'aggiornamento continuo dei dispositivi erogabili e di modalità trasparenti e sistematiche per l'individuazione delle tipologie di dispositivi da includere nell'assistenza. In buona sostanza, con l'attuale regolamento, non si conoscono i criteri su cui è basata la scelta delle tipologie di dispositivi da inserire né esiste un organismo «riconosciuto e conosciuto» deputato a farlo, non esistono percorsi dedicati e specifici di erogazione ma c'è un'unica normativa, necessariamente generica e confusa, e non sono nemmeno individuati i prodotti reali, in commercio, erogabili a fronte della prescrizione di una tipologia: un codice numerico, una denominazione generica ed una descrizione delle caratteristiche generali che il prodotto deve possedere. La tariffa unica per qualsiasi prodotto commerciale riferibile a quella tipologia, infine, non può certamente corrispondere in maniera puntuale al valore dei diversi modelli presenti sul mercato. È attualmente in corso l'aggiornamento del tariffario, ma la documentazione trasmessa dal Ministro a seguito dell'audizione del 31 luglio 2013, sentiti anche i pareri di alcuni rappresentanti delle regioni che partecipano al tavolo per la revisione del Nomenclatore istituito presso il Ministero della salute, merita alcuni approfondimenti in merito a come si sta delineando la nuova impostazione della disciplina. La struttura del nomenclatore risulta essere identica alla precedente e appiattita sulla divisione tra ausili su misura e ausili di serie, divisione ininfluyente se si considerano i bisogni dell'utente e la necessità o meno di «provare» o «adattare» un ausilio. I percorsi di erogazione

zione, nella parte normativa del nomenclatore, continuano a essere non specifici per settore e quindi confusi. La proposta di ricorso all'acquisto a mezzo gare per tutti i dispositivi di serie è pressoché impraticabile per quelle tipologie di dispositivi che devono essere scelti, a mezzo prove, sulla base delle necessità dell'assistito, nell'ambito di un programma specifico del progetto riabilitativo individuale. La gara prevede che venga aggiudicato un unico modello per tutti gli assistiti appartenenti al bacino d'utenti della stazione appaltante e questa è la negazione della possibilità di individuare, con una valutazione condivisa tra *equipe* riabilitativa e assistito, nella vasta gamma di modelli che oggi i mercati propongono quello più adatto a soddisfare le sue specifiche necessità. La gara può al contrario costituire un accettabile metodo di acquisto per quei dispositivi che possono essere utilizzati appropriatamente, indipendentemente dalle singole caratteristiche dell'assistito, a patto che venga costruita con modalità adeguate rispetto alle specificità del settore. Il primo atto della revisione deve consistere nella riorganizzazione strutturale degli elenchi e nella identificazione dei dispositivi da erogare, alla luce di una visione razionale dell'accorpamento di diverse tipologie di dispositivi e cioè elenchi che includano tipologie di dispositivi omogenee per funzione e alla luce dell'inclusione dell'assistenza in materia di protesi, ortesi ed ausili tecnici nei livelli essenziali di assistenza. Contestualmente alla riorganizzazione degli elenchi si provvederà alla rivalutazione delle tariffe e/o del concorso alla spesa da parte del Servizio Sanitario Nazionale ed alla individuazione per ciascuna categoria di dispositivi «omogenei» delle appropriate modalità di erogazione. Per snellire i lavori, si potranno in prima battuta eliminare dagli elenchi attuali i dispositivi dei quali non si ritiene appropriato il mantenimento nei «livelli essenziali di assistenza» o perché obsoleti o perché non essenziali. È utile organizzare gli elenchi secondo una discriminante che sia riferibile immediatamente all'utilizzatore – ad esempio in relazione al tipo di disabilità, *deficit* o menomazione – anziché secondo la vecchia suddivisione tra ausili su misura ed ausili di serie che non ha ragione d'essere se il sistema deve corrispondere ai bisogni degli assistiti e non a quelli dei fornitori/fabbricanti. Occorre procedere alla revisione delle tipologie di dispositivi contenute negli elenchi attuali, operando la selezione delle tipologie da mantenere (risposta a bisogni essenziali) ed eliminando tipologie obsolete e quelle che rispondono a bisogni non prioritari anche in relazione alle risorse che si vogliono destinare. E occorre valutare se è opportuno mantenere ausili di basso costo, per i quali i processi di fornitura sono più onerosi del costo del prodotto, per i quali si possono eventualmente indicare modalità più semplici di erogazione. Soprattutto nel campo degli ausili per comunicazione, quanto è descritto oggi nel nomenclatore appartiene ad un'altra era geologica; i nuovi dispositivi presenti sul mercato o le applicazioni da utilizzare su *computer* e *tablet* integrano funzioni inimmaginabili qualche anno fa, con valori di mercato che non hanno nessuna at-

tenenza con i dispositivi inclusi nel nomenclatore. Infine, l'istituzione dello specifico Repertorio dell'assistenza protesica per gli ausili per disabilità motoria tanto «specialistici» che «standard», peraltro già previsto nella legge finanziaria del 2006, con l'obbligo di registrare marca, modello e prezzo dei dispositivi assegnando loro il relativo codice di prescrivibilità permetterebbe di eliminare tutte le forniture improprie che, a causa della necessità di derogare rispetto a descrizioni spesso del tutto obsolete, oggi avvengono in quanto non è possibile porre un confine preciso rispetto a quanto può essere legittimamente fornito e la valutazione è del tutto discrezionale e permetterebbe di far emergere i diversi prezzi di listino, e quindi i diversi valori dei prodotti: oggi, in Italia, tutti i dispositivi appartenenti allo stesso codice hanno lo stesso prezzo finale, che corrisponde alla tariffa, con grave pregiudizio della libera concorrenza e con la difficoltà ad individuare tariffe o «prezzi sino al concorso massimo di...» adeguate rispetto al valore dei prodotti. Di conseguenza, tra le azioni da compiere nell'immediato, occorre procedere alla nomina di una Commissione Unica degli Ausili, di cui facciano parte, oltre ai delegati del Ministero della salute, rappresentanti delle società scientifiche che hanno in carico i programmi individuali nell'ambito dei quali vengono prescritti gli ausili rappresentanti delle persone con disabilità e rappresentanti delle realtà territoriali che gestiscono i processi di erogazione degli ausili. Occorre inoltre realizzare il Repertorio dei dispositivi medici di serie per gli ausili per disabilità motoria e pianificare un sistema informativo, rivolto ad operatori ed utenti, trasparente e di facile accessibilità.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*) sottolinea la necessità di chiedere la Ministro della salute chiarimenti in merito al nomenclatore attraverso atti di sindacato ispettivo.

La senatrice SIMEONI (*M5S*) sottolinea l'importanza del nomenclatore per le persone malate.

La senatrice AMATI (*PD*) propone che vengano coinvolte nella discussione le associazioni che si occupano di disabilità e di vittime di infortuni sul lavoro.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) chiede chiarimenti sulla Commissione interna che nel 1999 aveva curato la stesura dell'attuale nomenclatore.

La senatrice VALENTINI (*PD*) propone di sottoporre la questione alla Conferenza Stato- Regioni.

La dottoressa AGATI precisa che la Commissione interna non è più stata istituita e che sarebbe necessario provvedere invece alla creazione della Commissione in forma permanente.

Il presidente MANCONI ringrazia la dottoressa Agati e i senatori presenti al dibattito, dichiarando chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Giovedì 25 settembre 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 8,15.

ESAME DEL REGOLAMENTO INTERNO

(Seguito dell'esame e approvazione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, ricorda che nella seduta svoltasi ieri era stata presentata una proposta di regolamento interno, alla quale sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato 1*), che sono in distribuzione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità, con distinte votazioni, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, gli emendamenti 18.1 Nugnes, 18.2 e 18.3 Vignaroli; approva quindi gli articoli 18, 19, 20, 21 e 22; approva gli emendamenti 23.1 Nugnes, 23. 2 e 23.3 Vignaroli, nonché gli articoli 23 e 24.

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo aver comunicato che la Presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo, pone in votazione la proposta di regolamento interno, come risultante dall'esame degli emendamenti (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva all'unanimità.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Alessandro BRATTI, *presidente*, fa presente che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ha convenuto che la Commissione possa avvalersi, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge

istitutiva, della collaborazione del dottor Francesco Castellano, magistrato, del dottor Giuseppe Battarino, magistrato, e della dottoressa Cristina Gerardis, avvocato dello Stato, quali consulenti della Commissione con incarico a tempo pieno e non retribuito.

La presidenza avvierà le procedure previste per assicurare l'avvio delle collaborazioni sopraindicate, previo distacco o autorizzazione dall'ente di appartenenza nei casi contemplati dalla legge.

Comunica infine che, secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, una delegazione della Commissione si recherà in missione ad Adria (RO) il 29 e 30 settembre 2014.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 8,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è riunito dalle ore 8,25 alle ore 8,30.

ALLEGATO 1

**REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE
PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ
ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU
ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE
CORRELATI**

EMENDAMENTI PRESENTATI E APPROVATI DALLA
COMMISSIONE

Art. 18.

18.1

NUGNES, VIGNAROLI, ZOLEZZI, MARTELLI

Al comma 3, dopo le parole: "a darne tempestiva comunicazione" inserire le seguenti: "alla Commissione, nonché".

18.2

VIGNAROLI, NUGNES, ZOLEZZI, MARTELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Analogamente, il Presidente procede alle comunicazioni di cui al presente comma anche nei confronti dei componenti della Commissione che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva in relazione ai reati di cui agli articoli 256, 256-bis, 257, 261-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni e integrazioni".

18.3

VIGNAROLI, NUGNES, ZOLEZZI, MARTELLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"4. Il Presidente della Commissione tiene conto della eventuale ricorrenza delle condizioni di cui al comma 3 nei confronti dei componenti

della Commissione ai fini dell'assegnazione e dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 dell'articolo 2".

Art. 23.

23.1

NUGNES, VIGNAROLI, ZOLEZZI, MARTELLI

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente:

"I nominativi dei collaboratori esterni, ed i relativi curricula, sono comunicati alla Commissione e pubblicati sul relativo sito *Internet*".

23.2

VIGNAROLI, NUGNES, ZOLEZZI, MARTELLI

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: "Su autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, possono assistere alle sedute della Commissione *con le seguenti:* Possono assistere alle sedute della Commissione, salvo diversa previsione disposta dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi".

23.3

VIGNAROLI, NUGNES, ZOLEZZI, MARTELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, revoca i collaboratori esterni nei confronti dei quali ricorrano le condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata con la relazione approvata nella seduta del 18 febbraio 2010, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 4 agosto 2008, n.132 di cui all'art.18 del presente regolamento".

ALLEGATO 2

**REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ
ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU
ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI**

TITOLO I

NORME APPLICABILI

Art. 1.

(Norme applicabili)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge n. 1 del 7 gennaio 2014, di seguito denominata «legge istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Organizzazione)

1. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire ad uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.

2. Il Presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

Art. 3.

(Sostituzione dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri

parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

Art. 4.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 22 e dei collaboratori esterni di cui all'articolo 23 che il Presidente ritenga necessari.

Art. 5.

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

3. Delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente:

a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti ed i soggetti indicati dalla legge istitutiva;

b) la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;

c) formula e dirama l'ordine del giorno, sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi ai sensi del successivo articolo 7;

d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;

e) esercita i restanti compiti previsti dal presente Regolamento.

2. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo Presidente, la Commissione è convocata dal Vice Presidente eletto

con il maggior numero di voti. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro due giorni all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Art. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi di minoranza.

3. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.

4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Si prescinde dal termine quando la convocazione sia effettuata in esito ad un calendario dei lavori già comunicato alla Commissione e la seduta debba svolgersi in un giorno in cui siano previste votazioni alla Camera o al Senato. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 9.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.

2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Art. 10.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore ad un'ora.

Art. 11.

(Deliberazioni)

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che quattro componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 12.

(Pubblicità dei lavori)

1. La Commissione può riunirsi in seduta segreta, qualora se ne manifesti l'opportunità. In tali casi, il resoconto stenografico viene redatto ma

non pubblicato. Dei lavori della Commissione è comunque pubblicato un resoconto sommario. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.

3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 13.

(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge istitutiva.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 14.

(Attività istruttoria)

1. La Commissione può acquisire documentazione, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. I Parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma di libera audizione.

3. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi

sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 15.

(Esame di testimoni e confronti)

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

3. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

Art. 16.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni)

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell'audizione libera è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. I testimoni devono sottoscriverlo; delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

Art. 17.

(Falsa testimonianza)

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui agli articoli 372 e seguenti del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito pro-

cesso verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

2. Egualmente si procede alla stesura del processo verbale e alla sua trasmissione all'autorità giudiziaria competente nel caso di reati di cui agli articoli da 366 e seguenti del codice penale.

Art. 18.

(Denuncia di reato)

1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera di appartenenza.

3. Qualora sopraggiunga nei confronti dei componenti della Commissione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, terzo periodo della legge istitutiva, una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 18 febbraio 2010, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 4 agosto 2008, n. 132, il Presidente, ricevutane notizia, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Commissione, nonché ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Analogamente, il Presidente procede alle comunicazioni di cui al presente comma anche nei confronti dei componenti della Commissione che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva in relazione ai reati di cui agli articoli 256, 256-bis, 257, 261-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Il Presidente della Commissione tiene conto della eventuale ricorrenza delle condizioni di cui al comma 3 nei confronti dei componenti della Commissione ai fini dell'assegnazione e dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 dell'articolo 2.

Art. 19.

(Archivio della Commissione)

1. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi definisce con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di Segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle due Camere.

4. La Commissione cura l'informatizzazione dei propri documenti ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge istitutiva.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 23 e dal personale amministrativo addetto specificamente alla Commissione.

6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia, fermo restando quanto previsto dalla legge istitutiva per l'informatizzazione. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 20.

(Relazioni al Parlamento)

1. La Commissione riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva, annualmente con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.

4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 21.

(Pubblicità di atti e documenti)

1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbano essere resi pubblici.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 22.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e del personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.

2. Le risorse finanziarie per il funzionamento della Commissione ed il riparto delle spese tra le due Camere sono disciplinati dalla legge istitutiva. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'Amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.

Art. 23.

(Collaborazioni esterne)

1. La Commissione, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge istitutiva, può avvalersi delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione. A tal fine, su proposta del Presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, adotta le relative deliberazioni. I nominativi dei collaboratori esterni, ed i relativi *curricula*, sono comunicati alla Commissione e pubblicati sul relativo sito *Internet*. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. Su proposta del presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può deliberare di corrispondere ai collaboratori esterni a tempo pieno un'indennità, ovvero, in alternativa, il rimborso delle spese, determinandone la misura massima annuale. Il rimborso delle spese è riconosciuto ai collaboratori esterni esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti ad essi specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio, il trasporto e la ristorazione fruita presso le strutture della Camera dei deputati.

3. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti e documenti di cui all'articolo 4 della legge istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Possono assistere alle sedute della Commissione, salvo diversa previsione disposta dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi; riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.

4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, revoca i collaboratori esterni nei confronti dei quali ricorrano le condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata con la relazione approvata nella seduta del 18 febbraio 2010, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 4 agosto 2008, n.132 di cui all'art.18 del presente regolamento.

5. La Commissione può altresì avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge istitutiva.

Art. 24.

(Modifiche al regolamento della Commissione e rinvio alla legge istitutiva)

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri componenti della Commissione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza

Giovedì 25 settembre 2014

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,55 alle ore 14,45.

Plenaria

Presidenza della vicepresidente
Sandra Zampa

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Comunica che il Presidente del Senato, in data 22 settembre 2014, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza il senatore Lorenzo Battista, in sostituzione del senatore Franco Panizza, dimissionario.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile

Audizione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Toscana, Marilina Intriери

(Svolgimento e conclusione)

Sandra ZAMPA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Marilina INTRIERI, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Sandra ZAMPA, *presidente*, ringrazia la dott.ssa Marilina Intriери e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione**

Giovedì 25 settembre 2014

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,20 alle ore 8,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Giovedì 25 settembre 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,10.

AUDIZIONI

Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Rossella ORLANDI, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, i senatori Federico FORNARO (*PD*) e Maria Cecilia GUERRA (*PD*), nonché i deputati Giovanni PAGLIA (*SEL*) e Daniele MARANTELLI (*PD*).

Rossella ORLANDI, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il direttore dell'Agenzia delle entrate per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,20 alle ore 9,25.

